

NOVITÀ LEGISLATIVE

Decreto FER X: firmato il nuovo schema di sostegno alle rinnovabili mature 2

NOVITÀ FISCALI

Iperammortamento 2026: disciplina attuativa, procedure GSE e criteri di accesso all'agevolazione 4

GIURISPRUDENZA

Impianti agrivoltaici, VIA e aree idonee: il TAR Piemonte chiarisce il rapporto tra tutela del territorio e sviluppo delle energie rinnovabili 5

Illegittimo il diniego di PAUR in assenza di nuova valutazione istruttoria sulle modifiche del progetto 7

Fotovoltaico in area industriale e attività libera: il TAR Umbria chiarisce il rapporto con la disciplina delle aree idonee 8



Novità legislative

Decreto FER X: firmato il nuovo schema di sostegno alle rinnovabili mature

Il 18 giugno 2026, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha firmato il decreto FER X definitivo, volto a disciplinare il nuovo meccanismo di sostegno "a regime" per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mature. La firma fa seguito al via libera della Commissione Europea dello scorso 8 giugno, che ha approvato la misura di aiuti di stato, del valore stimato di 23 miliardi di euro, ritenendolo compatibile con il mercato interno.

Il decreto mira a favorire l'installazione di nuova capacità rinnovabile fino ad un **contingente massimo pari a 37,15 GW**, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e dalla strategia europea di decarbonizzazione. Il perimetro della misura comprende, in particolare, impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e impianti alimentati da gas residuati di depurazione.

Il meccanismo distingue due canali di accesso. Una **quota pari a 10 GW** sarà riservata agli **impianti di potenza fino a 1MW**, che potranno accedere direttamente al nuovo sistema di sostegno. I restanti **27,15 GW** saranno invece destinati ad **impianti di maggiori dimensioni**, per i quali l'accesso avverrà tramite partecipazione alle procedure competitive organizzate dal GSE.

Per gli impianti fotovoltaici ed eolici di potenza superiore a 1 MW sono inoltre previste procedure dedicate, in attuazione del regolamento europeo sull'industria a zero emissioni nette (Net-Zero Industry Act – NZIA), nell'ambito delle quali assumeranno rilievo anche criteri di preselezione e aggiudicazione non legati esclusivamente al prezzo.

Il contingente dedicato agli impianti di potenza superiore a 1 MW, invece, sarà così ripartito:

- **16,5 GW** per l'eolico;
- **10 GW** per il fotovoltaico;
- **630 MW** per l'idroelettrico;
- **20 MW** per impianti dedicati al recupero dei gas derivanti dai processi di depurazione.

Il decreto disciplina anche alcune tempistiche rilevanti per la realizzazione degli impianti. In particolare, per le installazioni di **potenza fino a 1 MW, i lavori dovranno essere avviati successivamente all'entrata in vigore del decreto**. Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, invece, l'avvio dei lavori non potrà precedere la presentazione dell'istanza di partecipazione alla relativa procedura competitiva.

L'accesso agli incentivi dovrà essere richiesto al GSE **entro 90 giorni** dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come registrata sul sistema Gaudi. Gli impianti aggiudicatari dovranno inoltre entrare in esercizio entro termini differenziati dalla pubblicazione della graduatoria, a seconda della tecnologia e della tipologia di intervento: **36 mesi** per fotovoltaico ed eolico; **54 mesi** per le nuove costruzioni idroelettriche; **48 mesi** per gli impianti alimentati da gas residuati da processi di depurazione di nuova costruzione o oggetto di potenziamento, nonché per impianti idroelettrici sottoposti a rifacimenti; **36 mesi** per i rifacimenti degli impianti alimentati da gas residuati da processi di depurazione.

Un ulteriore profilo di interesse riguarda la **possibilità di cumulo**. L'incentivo è infatti cumulabile con agevolazioni fiscali, fondi di garanzia e fondi di rotazione, nonché con contributi in conto capitale, questi ultimi limitatamente agli impianti di nuova costruzione e nel limite del 40% del costo dell'investimento. Il meccanismo di sostegno resta invece alternativo allo Scambio sul Posto e al Ritiro Dedicato.

Il sostegno sarà riconosciuto tramite **contratti per differenza bidirezionali** della durata di 20 anni, basati su un prezzo di esercizio.

In caso di prezzi di mercato inferiori al prezzo di esercizio, verrà riconosciuta al produttore la differenza; ove, invece, i prezzi di mercato siano superiori, sarà il produttore a restituirla.

Per gli impianti fino a 1 MW, il prezzo sarà fissato in via amministrativa dall'ARERA, mentre per gli impianti di dimensione maggiore, sarà stabilito nell'ambito delle procedure competitive.

La prima gara è attesa, secondo il calendario ad oggi ipotizzato, all'inizio dell'autunno 2026, previa definizione delle regole operative da parte del GSE. L'iter di partecipazione dovrebbe articolarsi in una **fase preliminare di qualificazione** e in una **successiva fase competitiva**.

In tale contesto, la manifestazione di interesse richiederà il versamento di una **cauzione provvisoria pari al 5% del costo dell'investimento**, mentre, in

caso di ammissione in graduatoria, sarà richiesta una **cauzione definitiva pari al 10%**.

Per poter partecipare alla procedura vera e propria, invece, gli operatori dovranno essere in possesso dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, l'accettazione del preventivo di connessione, il completamento della procedura di censimento su Gaudì e la documentazione comprovante la capacità finanziaria.

Il decreto è ora destinato alla Corte dei conti per la registrazione e diventerà operativo a seguito della pubblicazione sul sito del MASE. Entro i successivi 60 giorni dalla sua entrata in vigore, il MASE dovrà approvare, su proposta del GSE, le regole operative che governeranno l'accesso agli aiuti.

Novità fiscali

Iperammortamento 2026: disciplina attuativa, procedure GSE e criteri di accesso all'agevolazione

Nel 2026 il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** ha dato attuazione alla disciplina dell'**iperammortamento** attraverso la pubblicazione dei **decreti attuativi del 7 maggio e dell'11 giugno 2026**, definendo il **quadro operativo** e le **modalità di accesso all'agevolazione**. Contestualmente è stata aperta la **piattaforma telematica del GSE** per la presentazione delle **comunicazioni preventive**, attiva dal 12 giugno 2026.

Il nuovo impianto normativo, previsto dalla **legge di Bilancio 2026**, reintroduce una **maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi**, con l'obiettivo di sostenere la trasformazione digitale e la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'agevolazione si applica agli investimenti effettuati **tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028** e prevede una struttura per scaglioni:

- 180% per la quota fino a 2,5 milioni di euro
- 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro
- 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro

Il beneficio incide in modo significativo sulla **base imponibile IRES**, soprattutto nelle fasce iniziali di investimento.

L'accesso all'incentivo è subordinato a un **processo articolato di comunicazioni telematiche** gestite tramite piattaforma GSE. Il meccanismo

prevede una **comunicazione preventiva** per la prenotazione delle risorse, una successiva **comunicazione di conferma** a seguito dell'esito positivo, la comunicazione di completamento a investimento concluso e ulteriori obblighi periodici di monitoraggio.

A completamento del quadro operativo, la disciplina introduce requisiti documentali rafforzati, tra cui la **perizia tecnica asseverata** per la verifica dei requisiti e dell'**interconnessione dei beni** e la **certificazione contabile** rilasciata da un revisore legale per l'attestazione della spesa effettivamente sostenuta.

Un elemento rilevante riguarda la **qualificazione temporale degli investimenti**: il decreto chiarisce che la data di effettuazione coincide con i criteri fiscali dell'**art. 109 del TUIR**, facendo riferimento alla **consegna o spedizione del bene** o al **trasferimento della proprietà**, indipendentemente dalla data dell'ordine o degli acconti. Questo aspetto risulta centrale nel chiarire che l'avvio anticipato degli investimenti rispetto all'apertura del portale non comporta automaticamente l'**esclusione dall'agevolazione**.

Ne deriva che anche gli investimenti avviati nei primi mesi del 2026 possono rientrare nel perimetro dell'incentivo, purché ricompresi nel **periodo agevolato** definito dalla normativa primaria. Le modalità operative introdotte dai decreti attuativi, infatti, non modificano l'ambito temporale di applicazione fissato dalla legge.

Nel complesso, il nuovo sistema disegna un modello di incentivazione più strutturato e presidiato, caratterizzato da un maggiore livello di controllo e tracciabilità, ma anche da un incremento degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, in un contesto di progressiva digitalizzazione delle procedure di accesso agli incentivi energetici e industriali.

Per saperne di più

- Decreto Direttoriale 11.06
- Decreto interministeriale 7.05

Giurisprudenza

Impianti agrivoltaici, VIA e aree idonee: il TAR Piemonte chiarisce il rapporto tra tutela del territorio e sviluppo delle energie rinnovabili

TAR Piemonte, Sez. II, sent. 1328/2026

Il TAR Piemonte, Sezione II, con la sentenza n. 1328, pubblicata il 10 giugno 2026, ha respinto il ricorso proposto da alcuni proprietari e imprenditori

agricoli contro il decreto del MASE che aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per un impianto agrivoltaico da circa 76 MW, con sistema di accumulo e opere di connessione alla rete elettrica nazionale, da realizzarsi tra i Comuni di Santhià e Carisio.

I ricorrenti contestavano la legittimità della VIA sotto diversi profili, lamentando, tra l'altro, l'insufficiente valutazione degli impatti ambientali e paesaggistici, la mancata considerazione di alternative localizzative, l'incidenza dell'intervento su terreni agricoli di particolare pregio e la non corretta qualificazione del progetto come impianto agrivoltaico. Veniva inoltre censurato il richiamo operato dall'amministrazione a precedenti valutazioni ambientali svolte nell'ambito di un diverso procedimento relativo alle opere di connessione comuni ad altri impianti.

Il Collegio ha ritenuto infondate tutte le doglianze. In particolare, ha chiarito che i requisiti soggettivi previsti dal DM Agrivoltaico n. 436/2023 rilevano esclusivamente ai fini dell'accesso agli incentivi e non costituiscono parametri di legittimità della procedura di VIA. Quanto alle opere di connessione, il TAR ha ritenuto **legittimo il richiamo per relationem alle valutazioni ambientali già svolte in altro procedimento** osservando che tali opere erano state oggetto di una specifica istruttoria e che gli atti richiamati risultavano pienamente conoscibili dagli interessati.

Con riferimento alle alternative localizzative, la sentenza ribadisce che la normativa sulla VIA impone la **valutazione di soluzioni "ragionevoli"**, senza richiedere necessariamente l'individuazione di siti diversi rispetto a quelli scelti dal proponente. Nel caso di specie, la localizzazione dell'intervento è stata ritenuta adeguatamente motivata in considerazione della disponibilità delle aree, della presenza delle infrastrutture elettriche necessarie, della qualificazione delle superfici come aree idonee ai sensi del d.lgs. 199/2021 e dell'esigenza di utilizzare opere di connessione condivise con altri progetti energetici presenti sul territorio.

Particolare rilievo assume il passaggio della decisione dedicato al rapporto tra tutela agricola e sviluppo delle fonti rinnovabili. Il TAR richiama il principio, ormai consolidato, di **favore legislativo verso gli impianti FER** e sottolinea come tale orientamento risulti ulteriormente rafforzato nel caso di **impianti agrivoltaici realizzati in aree idonee**.

Secondo il Collegio, gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica richiamati dai ricorrenti non contenevano specifici divieti localizzativi e non emergevano elementi tali da giustificare una compressione dell'interesse

pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

La sentenza afferma che, anche in presenza di terreni agricoli qualificabili come di pregio il relativo interesse può risultare recessivo rispetto agli obiettivi di incremento della produzione energetica rinnovabile, purché l'amministrazione abbia svolto un'adeguata istruttoria e un corretto bilanciamento degli interessi coinvolti.

Il TAR ha infine escluso che il progetto perda la propria natura agrivoltaica, rilevando la presenza di attività agricole e zootecniche integrate con la produzione energetica, tra cui colture foraggere, rotazioni colturali, apicoltura e allevamento eliciclo. La pronuncia conferma quindi l'orientamento giurisprudenziale favorevole allo sviluppo dell'agrivoltaico e delle fonti rinnovabili, riconoscendo all'amministrazione un ampio margine di discrezionalità tecnica nella valutazione ambientale dei progetti e attribuendo particolare rilevanza alla localizzazione degli impianti in aree qualificate come idonee dalla normativa di settore.

Illegittimo il diniego di PAUR in assenza di nuova valutazione istruttoria sulle modifiche del progetto

TAR Calabria, Sez. I, sent. 1062/2026

Con la sentenza n. 1062 del 5 giugno 2026, il TAR Calabria, Sezione I, ha accolto il ricorso proposto avverso il diniego del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) relativo alla realizzazione di un impianto eolico e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale. La pronuncia affronta alcuni profili di particolare interesse in materia di procedimento autorizzatorio, chiarendo gli obblighi motivazionali gravanti sulle amministrazioni in caso di modifiche del progetto, i rapporti tra procedimento autorizzatorio e accertamento degli usi civici, nonché la possibilità di sospendere il procedimento ai sensi dell'articolo 27-bis. Del d.lgs. n. 152/2006 anche dopo l'avvio della conferenza di servizi.

La controversia riguardava il rigetto del procedimento autorizzatorio, fondato, tra l'altro, sul **parere negativo della Soprintendenza** e sulla **mancata conclusione degli accertamenti relativi all'eventuale presenza di usi civici sulle aree interessate dal progetto**.

Con riferimento al parere della Soprintendenza, il TAR ha ritenuto **illegittima la mera conferma del precedente dissenso espresso sul progetto originario**, rilevando che, nel corso del procedimento, il proponente aveva apportato modifiche sostanziali all'impianto, tra cui la riduzione del numero degli aerogeneratori e l'eliminazione di parte delle opere di connessione. Secondo il Collegio, tali modifiche imponevano una nuova valutazione istruttoria



Per maggiori informazioni

- Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- D.Lgs. 8.11.2021, n. 199

degli impatti paesaggistici e monumentali, non essendo sufficiente il semplice richiamo al precedente parere senza un aggiornamento della motivazione.

La pronuncia affronta inoltre il tema degli **usi civici**, chiarendo che la mancata conclusione dei relativi accertamenti, qualora dipenda dall'inerzia delle amministrazioni competenti e non dal proponente, non può giustificare il rigetto dell'istanza autorizzatoria.

Richiamando un proprio precedente e la sentenza della Corte costituzionale n. 103/2024, il TAR ribadisce che la **presenza di usi civici non determina un'assoluta incompatibilità con la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili** e che le relative verifiche possono essere rinviate anche a una fase successiva del procedimento, purché prima dell'avvio dei lavori.

Di particolare interesse è anche il principio affermato in materia procedimentale. Il Collegio ha infatti ritenuto che la sospensione del procedimento prevista dall'articolo 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 possa essere disposta anche dopo l'avvio della conferenza di servizi, qualora ciò sia necessario per consentire al proponente di acquisire documentazione richiesta alle amministrazioni competenti e il ritardo non sia a lui imputabile. Secondo il TAR, i termini previsti per il procedimento autorizzatorio hanno natura perentoria esclusivamente ai fini delle responsabilità dell'amministrazione e dell'esercizio dei poteri sostitutivi, ma non impediscono, in presenza di motivate esigenze istruttorie, una sospensione finalizzata alla corretta conclusione del procedimento.

La sentenza conferma quindi l'esigenza che il procedimento autorizzatorio sia improntato ai principi di **completezza istruttoria, leale collaborazione e proporzionalità**, ribadendo che eventuali ritardi imputabili alle amministrazioni non possono tradursi in un pregiudizio per il soggetto proponente e che ogni modifica significativa del progetto richiede una nuova e adeguata valutazione da parte delle amministrazioni competenti.

Fotovoltaico in area industriale e attività libera: il TAR Umbria chiarisce il rapporto con la disciplina delle aree idonee

TAR Umbria, Sez. I, sent. 282/2026

Con la sentenza n. 282 del 18 giugno 2026, il TAR Umbria, Sezione Prima, si è pronunciato su una questione di particolare interesse per lo sviluppo degli impianti fotovoltaici a terra: il rapporto tra il regime di attività libera previsto dal Testo Unico FER e la disciplina delle aree idonee di cui al D.Lgs. n. 199/2021.

La controversia riguardava la realizzazione, nel Comune di Todi, di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a circa 4 MW, localizzato in un'area classificata dallo strumento urbanistico comunale come **area a vocazione**



Per saperne di più

- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
- D. Lgs. 3.04.2006, n. 152

industriale.

La società proponente aveva presentato una CILA per l'impianto fotovoltaico e una SCIA per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

Il Comune non aveva adottato provvedimenti inibitori, ritenendo l'intervento riconducibile al regime di attività libera.

I ricorrenti, proprietari confinanti e un comitato locale, contestavano tale impostazione, sostenendo che l'area non potesse qualificarsi come idonea ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021, in quanto **ricadente entro 500 metri da un bene culturale assoggettato a vincolo diretto**.

Secondo tale prospettazione, l'impianto non avrebbe potuto beneficiare del regime di attività libera e avrebbe dovuto essere sottoposto, quantomeno, a procedura abilitativa semplificata, con coinvolgimento della Soprintendenza. Il TAR ha respinto questa ricostruzione.

Secondo il Collegio, per gli **impianti fotovoltaici a terra di potenza inferiore a 5 MW**, ubicati in zone o aree a destinazione industriale, artigianale o commerciale, trova applicazione l'articolo 7 del D.Lgs. n. 190/2024 (TU FER), che disciplina il regime di attività libera per gli interventi indicati nell'Allegato A al medesimo decreto. Tra tali interventi rientrano anche le **opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto**.

La pronuncia chiarisce, in particolare, che il regime previsto dall'articolo 7 del TU FER ha natura speciale e opera automaticamente rispetto alla disciplina delle aree idonee di cui al D.Lgs. n. 199/2021. Di conseguenza, quando ricorrono i presupposti espressamente previsti dal TU FER, i.e. potenza inferiore a 5 MW, localizzazione in area industriale, artigianale o commerciale e assenza di vincoli diretti sull'area di progetto, l'intervento può rientrare nel **regime di attività libera**, senza che sia necessario verificare la preventiva qualificazione dell'area come idonea ai sensi della disciplina generale sulle aree idonee.

Il TAR affronta anche il tema della vicinanza dell'impianto a un bene culturale. La mera collocazione dell'intervento entro 500 metri da un bene culturale non comporta, di per sé, l'obbligo di seguire un diverso procedimento autorizzatorio, ove l'area direttamente interessata dall'impianto non sia assoggettata a vincoli paesaggistici o culturali ai sensi del TU FER.

Nel caso di specie, infatti, il vincolo riguardava il bene culturale posto nelle vicinanze, non l'area destinata alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico. La sentenza esclude, inoltre, che fosse dovuta la cauzione per dismissione



Per maggiori dettagli

- Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
- D.Lgs. 8.11.2021, n. 199
- D.Lgs. 25.11.2024 , n. 190

e ripristino prevista dall'articolo 7, comma 7 del TU FER per gli interventi che comportano l'occupazione di suolo non ancora antropizzato.

Sul punto, il TAR ha valorizzato la valutazione svolta dal Comune, secondo cui l'area interessata dall'intervento doveva considerarsi già antropizzata, anche in ragione della presenza di infrastrutture e reti esistenti.

La decisione si pone in continuità con l'orientamento già formatosi in relazione al previgente articolo 22-bis del D.Lgs. n. 199/2021, che aveva valorizzato la portata sostanziale della liberalizzazione degli impianti fotovoltaici localizzati in aree industriali, artigianali e commerciali, senza subordinarla alla preventiva qualificazione dell'area come idonea.

La pronuncia conferma quindi il percorso di semplificazione avviato dal legislatore per gli impianti fotovoltaici realizzati in contesti già antropizzati o comunque urbanisticamente compatibili, chiarendo che la disciplina delle aree idonee non può essere utilizzata, di per sé, per restringere l'ambito applicativo del regime di attività libera previsto dal Testo Unico FER.



Energy
in Action

Contatti:

Edoardo Fea - *Partner*

edoardo.fea@it.andersen.com

Carlo Giofrè - *Partner*

carlo.gioffre@it.andersen.com

Ti potrebbe interessare anche:

- [Aree idonee FER, crediti d'imposta e iter autorizzativi: gli aggiornamenti per gli operatori del settore energia](#)